

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
ATO TOSCANA CENTRO

ASSEMBLEA DEI SINDACI

11.12.2020

Deliberazione n. 19

**APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI, RIFERITI
ALL'ANNO 2020, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER I COMUNI
DELLA CONCESSIONE ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA**

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze - tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 – c.f.: 06209840484 e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

ASSEMBLEA DEI SINDACI

11.12.2020

Deliberazione n. 19

APPROVAZIONE DELLA VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI, RIFERITI ALL'ANNO 2020, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER I COMUNI DELLA CONCESSIONE ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA

L'anno Duemilaventi, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 08.15 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro in videoconferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza per la fase iniziale l'assessore del Comune di Firenze Cecilia Del Re che poi lascia la seduta e viene presieduta dalla Vicepresidente Cristina Sanzò;

Sono presenti all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro Dott. Dario Baldini;

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: il Sindaco del Comune di Vinci (Torchia), il Sindaco del Comune di Vernio (Morganti).

Alle ore 10.00 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n. 2 dell'o.d.g., che per decisione unanime viene trattato per primo risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

<u>Comune</u>	<u>Quota partecipazione</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>	<u>Rappresentante</u>
Abetone-Cutigliano	0,10%		X	
Agliaia	0,72%	X		DELEGATO ASS.GHERARDI
Bagno a Ripoli	1,16%	X		DELEGATO ASS. MINELLI
Barberino di Mugello	0,50%		X	
Barberino Tavarnelle	0,69%	X		DELEGATO ASS. FEDI
Borgo S. Lorenzo	2,16%	X		DELEGATO ASS. CAI
Buggiano	0,33%		X	
Calenzano	1,49%	X		SINDACO
Campi Bisenzio	2,53%	X		DELEGATO ASS. NUCCIOTTI
Cantagallo	0,15%	X		SINDACO
Capraia e Limite	0,25%	X		SINDACO
Carmignano	0,61%	X		SINDACO + ASS. MIGALDI
Castelfiorentino	0,67%	X		SINDACO
Cerreto Guidi	0,39%	X		DELEGATO ASS. FERI
Certaldo	0,58%	X		DELEGATO ASS. DEI
Chiesina Uzzanese	0,21%	X		SINDACO + ASS. VIGNALI
Dicomano	0,22%		X	
Empoli	2,03%	X		DELEGATO ASS. MARCONCINI
Fiesole	0,51%	X		DELEGATO ASS. SURIANO
Figline Incisa Valdarno	1,08%	X		DELEGATO ASS. BIANCHINI
Firenze	17,70%	X		DELEGATO ASS. DEL RE
Fucecchio	0,88%	X		SINDACO
Gambassi Terme	0,17%	X		SINDACO
Greve in Chianti	0,62%	X		SINDACO
Impruneta	0,60%	X		SINDACO
Lamporecchio	0,31%	X		DELEGATO ASS. TRONCI
Larciano	0,25%	X		DELEGATO ASS. MAGRINI
Lastra a Signa	0,82%	X		DELEGATO ASS. DI GIOVANNI
Londa	0,07%		X	
Marliana	0,09%	X		SINDACO
Massa e Cozzile	0,39%	X		DELEGATO ASS. LOPARCO
Monsummano Terme	2,95%	X		SINDACO
Montaione	0,19%		X	
Montale	2,68%	X		SINDACO
Montecatini Terme	1,18%	X		DELEGATO ASS. CORRIERI
Montelupo Fiorentino	0,53%	X		DELEGATO ASS.NESI
Montemurlo	1,34%	X		DELEGATO ASS.VIGNOLI

Montespertoli	9,71%	X		SINDACO
Pelago	0,30%	X		DELEGATO ASS. TINI
Pescia	0,88%	X		SINDACO
Pieve a Nievole	0,33%	X		SINDACO + ASS. PARRILLO
Pistoia	5,60%	X		DELEGATO ASS. SEMPLICI
Poggio a Caiano	0,41%		X	
Pontassieve	0,84%	X		SINDACO
Ponte Buggianese	0,35%	X		DELEGATO ASS. BIAGINI
Prato	14,29%	X		DELEGATO ASS. SANZO
Quarrata	1,00%	X		DELEGATO ASS. MEARELLI
Reggello	0,74%	X		DELEGATO ASS. DEL SALA
Rignano sull'Arno	0,32%	X		DELEGATO ASS. GUERRI
Rufina	0,27%	X		SINDACO
S.Casciano V.P.	0,70%	X		SINDACO + ASS. CAVALLINI
Sambuca Pistoiese	0,06%		X	
San Godenzo	0,06%		X	
S. Marcello Piteglio	0,31%		X	
Scandicci	2,13%	X		DELEGATO ASS. LOMBARDINI
Scarperia San Piero	0,47%	X		DELEGATO ASS. MODI
Serravalle Pistoiese	0,36%		X	
Sesto Fiorentino	10,95%	X		DELEGATO ASS. BICCHI
Signa	0,82%	X		DELEGATO ASS. SCALINI
Uzzano	0,19%	X		DELEGATO ASS. FRANCHI
Vaglia	0,18%	X		DELEGATO ASS. IMPALLOMENI
Vaiano	0,44%	X		SINDACO
Vernio	0,21%	X		SINDACO
Vicchio	0,30%	X		DELEGATO ASS. VICHI
Vinci	0,63%	X		SINDACO
	100,00%	54	11	

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 54 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 96,75%, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, dichiara aperta la discussione (...omissis...);

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Visti:

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze - tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - c.f.: 06209840484 e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

- l'art. 31 comma 1, L.R. n. 69/2011 secondo cui *“per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti”*;
- l'art. 32, comma 2, L.R. n. 69/2011 che stabilisce che *“[...] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31 [...]”*;
- l'art. 36, L.R. n. 69/2011 in virtù del quale *“l'assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare provvede, ai sensi della lett. c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio”*;
- lo Statuto di ATO Toscana Centro approvato con la deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 26/07/2012 e s.m.i.

Visti anche:

- l'art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 che attribuisce, tra le altre, ad ARERA le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f)”;*
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h)”;*
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;
- l'art. 2, comma 12, lett. i), legge n. 481/1995, che attribuisce ad ARERA il potere di intervenire per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione di taluni servizi pubblici;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che definisce il Metodo tariffario rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani economico-finanziari (PEF) per l'anno 2020 (**“Delibera ARERA 443”**);
- la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF, con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:
 - specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;
 - specificato che ai sensi della Delibera ARERA 443 e dell'allegato MTR, deve intendersi, quale perimetro di applicazione del limite alla crescita, l'ambito tariffario, da cui emerge che laddove i comuni abbiano ciascuno il proprio regolamento tariffario diverso dagli altri, ognuno è un ambito tariffario diverso;

- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione;
- elencato in dettaglio la documentazione che gli enti d'ambito devono trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione;
- la deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF, in particolare, modifica l'art. 2 del MTR ai commi 2-*bis* e 2-*ter* e 3-*bis* e 3-*ter* introducendo due componenti a conguaglio (recuperabile in tre anni) relative alle differenze tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto all'art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020) e i costi variabile e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31/12/2020, in applicazione del MTR;
- la deliberazione ARERA n. 362/2020/R/RIF di avvio del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti ("**Delibera ARERA 362**").

Ricordato che:

- a seguito di gara pubblica svolta nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, ATO Toscana Centro ("ATO TC" o "Concedente") ha selezionato Alia Servizi Ambientali S.p.A. ("**ALIA**" o "**Concessionario**") quale affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni dell'ambito Toscana Centro ("**Concessione**");
- la Concessione è regolata dal Contratto di servizio sottoscritto fra Concedente e Concessionario il 31 agosto 2017 (atto rep. n. 23275 notaio Riccardo Cambi);
- il perimetro gestionale definito dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF è interamente ricompreso nel perimetro dei servizi della concessione affidata ad ALIA;
- i servizi della concessione rientrano a pieno titolo tra i servizi di pubblica utilità e di conseguenza le imprese che li erogano, indipendentemente dal titolo, sono sottoposte ai poteri regolatori attribuiti all'ARERA dalla legge;
- il MTR, definendo le modalità di composizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, incide direttamente e in termini sostanziali sulla disciplina del DPR n. 158/1999, che rappresenta uno dei presupposti normativi del sistema tariffario della concessione, e quindi anche sugli artt. 19, 20 e 21 del Contratto di servizio;
- la deliberazione di Assemblea n. 17/2020 nel definire le modalità di integrazione del MTR nello schema di Concessione ALIA, ha conferito mandato:
 - ai competenti organi di ATO di predisporre il PEF 2020 e i necessari atti, conseguenti e connessi, in un tempo utile alla relativa approvazione da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2020;
 - al Direttore Generale a negoziare e stipulare con il Concessionario un atto integrativo al contratto di servizio inteso a disciplinare, fra agli altri, il coordinamento del medesimo contratto di servizio con la Delibera ARERA 443;
- la necessità di dare integrale e puntuale attuazione al MTR anche rispetto ai contratti di servizio vigenti (c.d. *efficacia eterointegrativa dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità*) con conseguente effetto conformativo delle previsioni contrattuali eventualmente difformi discende direttamente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti ad ARERA dalla legge n. 481/1995 cui espressamente rinvia l'art. 1 della legge n. 205/2017;

Considerato anche che:

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze - tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 – c.f.: 06209840484 e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

- l'art. 4, MTR stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e, in un'ottica di sostenibilità economica e di tutela degli utenti, introduce un limite alla crescita delle entrate tariffarie, prevedendo, qualora ricorrano specifiche condizioni, la possibilità di superamento di tale livello massimo, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- ARERA, all'art. 4.5 della Delibera ARERA 443, ha chiarito che le entrate tariffarie, elaborate sulla base della metodologia *de quo* e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 481/1995 – come valori massimi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;
- l'art. 1.3 della deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF stabilisce che *"laddove – a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF – ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti."*;
- la documentazione da trasmettere ad ARERA, ai sensi dell'art. 6 della Delibera ARERA 443, ulteriormente precisata dall'art. 2.1 della determina 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'art. 1 della deliberazione 57/2020/R/ RIF è costituita:
 - a) dal PEF con la tabella elaborata, con dettaglio del singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
 - b) dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - c) dalla dichiarazione di veridicità del Gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
 - d) dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Preso atto che:

- il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art. 6 della delibera ARERA sopra citata (**"Procedura di approvazione"**) secondo il quale:
 - **il gestore del servizio**, deve predisporre il PEF secondo quanto previsto dal MTR (cd. PEF grezzo), provvedendo a rettificare le voci di costo, a riclassificarle e ad allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario rifiuti (MTR), nonché a corredare il PEF con una dichiarazione attestante la veridicità di quanto trasmesso e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2);
 - **l'ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro)**, valida il PEF verificando *"la completezza"*, *"la coerenza"* e *"la congruità"* dei contenuti, anche attraverso un soggetto *"dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"* (comma 6.3). il medesimo ente d'ambito, inoltre, *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio"* (comma 4);

- l'**ARERA**, verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (comma 6.5).
- le determinazioni dell'Autorità d'ambito rispetto all'approvazione del PEF devono avvenire sulla base dei seguenti coefficienti:
 - a) fattori di sharing, b e ω ;
 - b) numero di rate per il recupero della componente a conguaglio rateizzazione, r ;
 - c) costo unitario effettivo ($CU_{eff2018}$);
 - d) componente del coefficiente di gradualità γ definita tenendo conto: degli obiettivi di raccolta differenziata, γ_1 ; dell'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, γ_2 ; del grado di soddisfazione degli utenti del servizio, γ_3 ;
 - e) coefficiente di recupero di produttività, X_{2020}
 - f) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità, QL_{2020}
 - g) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, PG_{2020}
 - h) $\sum TV_{2019}$ = entrate tariffarie complessive relative alle componenti di costo variabile anno 2019;

i cui criteri di definizione sono illustrati nella relazione di accompagnamento, allegata al presente atto, di cui all'Appendice 2, MTR;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato previsto per ogni ambito tariffario comunale così come riportato nell'allegata Relazione di accompagnamento;
- il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede la sottrazione delle seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- la necessità di preservare le efficienze di costi derivanti dagli impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta e quindi nel contratto di servizio ha determinato riduzioni delle entrate tariffarie del Gestore indicate nel PEF alla voce "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Delibera 443/2019/R/RIF" le cui modalità di determinazione sono dettagliate nella Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 MTR.

Ricordato inoltre che:

- l'art. 8 della deliberazione 443/2019/R/RIF fissa il termine per la trasmissione ad ARERA del PEF e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
- con il D.L. n. 182020 convertito con legge n. 27/2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare

ai commi 654 e 683, art. 1, della legge n. 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale alla TARI approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);

- l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 abroga il citato comma 4, art. 107, D.L. n. 18/2020, riallineando il termine dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI 2020 a quelli del bilancio di previsione 2020, che, per gli effetti dell'art. 107, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020, è il 31 luglio 2020 e che la successiva legge di conversione del D.L. n. 34/2020, introducendo il comma 3-bis all'art. 106, ha posticipato al 30/09/2020 il termine del 31/07/2020 già disposto dal citato art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- i comuni della Concessione ALIA hanno comunicato ad ATO Toscana Centro l'intenzione di applicare per il 2020 la tariffa 2019, aderendo all'opzione prevista dal c. 5 così come prefigurato nella deliberazione di assemblea di ATO Toscana Centro n. 17/2020 e ricordato con comunicazione prot. n. 3427 del 15/09/2020, e che in virtù di tale fatto per tali comuni il termine per l'approvazione del PEF per l'annualità 2020 è il 31/12/2020.

Considerato infine che:

- ATO Toscana Centro con nota prot. n. 01 del 02/01/2020, inviata a tutti i Comuni ha avviato il percorso della predisposizione dei PEF 2020 per la parte di competenza dei comuni previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019 richiedendo agli stessi, entro la data del 20/01/2020, i dati contabili necessari e prevedendo una serie di incontri informativi per illustrare ai comuni le modalità di compilazione dei questionari richiesti;
- ATO Toscana Centro in data 02/01/2020 prot. n. 428, ha richiesto al Gestore l'invio del cd. PEF grezzo e della relativa documentazione contabile entro la data del 30/01/2020;
- Il Gestore ha inviato la documentazione di propria competenza per i comuni della Concessione ALIA in data 03/02/2020, prot. n. 427/2020 e 03/02/2020 prot. nn. 478 e 479, e con successivo invio contenente integrazioni e modifiche in data 01/07/2020, prot. nn. 2496, 2497, 2498, e in data 10/07/2020, prot. n. 2639;
- la validazione cd. PEF grezzo del Concessionario e dei Comuni per l'anno 2020 è stata condotta da ATO che si è avvalsa di un consulente esterno la cui relazione ha evidenziato:
 - la presenza di alcuni errori e incoerenze nei dati forniti dal Gestore con relative conseguenti necessarie rettifiche da parte di ATO del PEF grezzo trasmesso;
 - il rispetto dei limiti alla crescita tariffaria per l'anno 2020 ed il rispetto degli elementi di cui all'art. 19.1 dell'MTR ed all'art. 6, Delibera ARERA 443;
- per la predisposizione del PEF 2020 si è tenuto conto di quanto comunicato dai Comuni in conformità con quanto previsto dall'art. 6, Delibera ARERA 443 e che tali dati sono stati desunti dalle fonti contabili degli stessi Comuni;
- in data 14/10/2020 ATO Toscana Centro ha trasmesso al Concessionario ALIA la deliberazione dell'Assemblea n. 17/2020 in cui da un lato si conciliano le modalità le definizione dei PEF per l'annualità 2020 con il già avviato iter di verifica delle richieste di riequilibrio economico-finanziario avanzate dal Concessionario secondo le modalità stabilite dall'art. 22 del Contratto di servizio, e dall'altro si avvia un percorso per la definizione di un atto integrativo, condiviso con il Concessionario, per modificare alcuni articoli del Contratto e renderli coerenti con la nuova disciplina tariffaria introdotta da ARERA con la deliberazione 443/2019/R/RIF;
- in data 12/11/2020, a mezzo PEC, ATO Toscana Centro ha inviato una bozza di PEF 2020 a tutti i comuni della Concessione ALIA al fine di verificare e controllare la correttezza dei dati utilizzati per le elaborazioni tariffarie;

- a seguito dell'invio da parte di ATO Toscana Centro delle bozze di PEF 2020 sono stati effettuati con i Comuni alcuni incontri in modalità di videoconferenza volti ad eliminare eventuali errori o incongruenze contenute nelle medesime bozze;
- la relazione del Direttore in merito alle risultanze dell'applicazione dell'MTR ed alle verifiche di competenza di cui all'art. 19 del MTR dà atto che la validazione risulta effettuata a seguito delle verifiche sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse da ALIA in data 01/07/2020, prot. nn. 2496, 2497, 2498, e n. 2639 del 10/07/2020 /2020;
- le esigenze di contenimento della tariffa sono soddisfatte dal risultato dell'MTR determinato secondo i valori dei parametri valorizzati attraverso il metodo di calcolo precedentemente approvato da questa Autorità;
- la necessità di trasmettere le risultanze della presente delibera ad ARERA si ritiene opportuno prevedere di dare mandato al Direttore di predisporre quanto necessario per la trasmissione dei PEF 2020 ad ARERA.

Visto infine:

- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 04/12/2020 delle proposte di predisposizioni tariffarie per l'annualità 2020 per i Comuni della Concessione ALIA elaborate ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF e s.m.i.;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa;
2. di procedere all'adozione dei parametri di competenza dell'ente nella definizione dell'MTR, come descritto in premessa;
3. di procedere all'approvazione della validazione dei PEF predisposti per l'anno 2020 secondo quanto previsto dall'Allegato 1 della delibera 443/2019/R/RIF per i comuni della Concessione ALIA per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento;
4. di procedere all'approvazione della Relazione di accompagnamento al MTR 2020, comprensiva dei suoi allegati e predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, di cui al suddetto Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare mandato al Direttore, ai sensi dell'art. 8.1 della Delibera ARERA 443, a provvedere a quanto necessario per la trasmissione ad ARERA, entro 30 giorni dalla di esecutività della presente delibera, del PEF approvato e dei relativi allegati;
6. di procedere all'invio della deliberazione di ATO Toscana Centro, relativa all'adozione della predisposizione tariffaria per i Comuni della Concessione ALIA, al Concessionario e ai singoli Comuni, ognuno per le proprie spettanze, al fine di consentirne l'approvazione da parte dei Consigli comunali;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che,

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 8 dello Statuto *"l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto"*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 12 dello Statuto, *"le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al co. 8 dei presenti medesimi."*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 13 dello Statuto, *"per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), g) di cui all'art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici dei Comuni dell'Autorità, che in termini di voti totali di cui al co. 8..."* del medesimo art. 5;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n° 54 (equivalenti a quote 96,75%)
- Votanti n° 54 (equivalenti a quote 96,75%)
- Astenuti n° 6 comuni di Cantagallo, Carmignano, Massa e Cozzile, Vaglia, Vaiano, Vernio (equivalenti a quote 1,98%)
- Contrari n° 5 comuni di: Agliana, Chiesina Uzzanese, Marliana, Montecatini Terme, Pistoia (equivalenti a quote 7,80%)
- Voti favorevoli n° n° 43 (equivalenti a quote 86,97%)

Il provvedimento risulta pertanto approvato A MAGGIORANZA dei votanti e con identico risultato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Katia Masini (*)

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cristina Sanzò (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005